



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 3 agosto 2016 n.100

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 53 della Legge 22 dicembre 2015 n. 189;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.27 adottata nella seduta 12 luglio 2016;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

MODIFICA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI TIROCINIO POST-LAUREA PER IL CORPO SANITARIO - MISURE DI SOSTEGNO ALLA SPECIALIZZAZIONE DEL CORPO MEDICO DELL'ISS

Art. 1 *(Finalità)*

1. Fermo restando quanto previsto dalla Legge 24 luglio 1992 n.64, il tirocinio post-laurea per il corpo sanitario può essere espletato anche attraverso la partecipazione ad una scuola di specializzazione medico-chirurgica, mediante l'istituzione di borse di studio a favore dei laureati in medicina e chirurgia in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 3, per incentivarne la partecipazione alle Scuole di Specializzazione delle Università con le quali la Repubblica di San Marino ha sottoscritto appositi accordi di collaborazione e/o intese specifiche.

Art. 2 *(Finanziamento borse di studio)*

1. L'Istituto per la Sicurezza Sociale eroga direttamente all'Università sede della Scuola di Specializzazione con la quale la Repubblica di San Marino abbia sottoscritto un accordo e/o intesa per la riserva in sovrannumero di posti, ed a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 3 che ne facciano domanda e che siano stati ammessi ai relativi corsi di specializzazione, un contributo annuale a titolo di borsa di studio dell'ammontare corrispondente a quello stabilito nel relativo accordo e/o intesa per l'intera durata del corso di specializzazione.

2. Al termine del corso di specializzazione il beneficiario della borsa di studio è comunque tenuto a rimborsare integralmente all'Istituto per la Sicurezza Sociale le somme corrisposte a tal titolo secondo le tempistiche e le modalità stabilite nel contratto di formazione sottoscritto di cui al successivo articolo 4; lo specializzando può richiedere di iniziare la restituzione rateale anche durante la Scuola di Specializzazione.

3. La restituzione può essere parzialmente compensata con il lavoro dello specializzando qualora l'ISS ne richieda la disponibilità lavorativa per periodi limitati, in accordo con l'Ateneo e lo studente.

Art. 3
(Destinatari)

1. Possono accedere alle borse di studio i cittadini sammarinesi e i soggetti sia anagraficamente che effettivamente residenti in Repubblica da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del bando di concorso in relazione al quale le stesse vengono richieste che abbiano conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso Università di Stati i cui titoli di studio siano riconosciuti nell'ambito dell'Unione Europea, che al tempo di presentazione della domanda abbiano un'età non superiore ai 40 anni e che:

- a) intendano partecipare a corsi di Specializzazione nelle aree di maggior fabbisogno di personale medico specialista individuate dall'Istituto per la Sicurezza Sociale;
- b) assumano l'impegno a prestare la propria attività lavorativa per un periodo minimo di 10 anni successivamente al conseguimento del diploma di Specializzazione nelle strutture dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

2. Ai fini del precedente comma, il Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale individua, con delibera da adottarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, le aree che presentano il maggior fabbisogno di personale medico specialista; la delibera viene trasmessa al Congresso di Stato per la presa d'atto e viene pubblicata sul sito internet dell'ISS al fine di darne la massima diffusione.

Art.4
(Contratto di formazione)

1. Costituisce condizione di ricevibilità della domanda di accesso alla borsa di studio, la sottoscrizione tra il richiedente e l'Istituto per la Sicurezza Sociale di un apposito contratto di formazione.

2. Il contratto di formazione stabilisce:

- a) le tempistiche e le modalità di restituzione del contributo erogato a favore del beneficiario della borsa di studio, successivamente al conseguimento del diploma di specializzazione ovvero già durante il relativo corso, ma che non potranno in ogni caso eccedere i 10 anni dalla data di assunzione presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale;
- b) una sanzione pari al 10% dell'ammontare complessivo del contributo erogato qualora nei 3 mesi successivi al conseguimento del diploma di Specializzazione il beneficiario della borsa di studio non prenda servizio presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale, fatti salvi i casi di forza maggiore, ovvero lo interrompa anticipatamente rispetto al termine minimo stabilito al superiore articolo 3, comma 1, lettera b).

Art.5
(Termini di presentazione della domanda e adempimenti successivi)

1. La domanda di accesso alla borsa di studio deve essere presentata al Comitato Esecutivo dell'I.S.S., indicando eventuali preferenze attitudinali di specializzazione emerse durante il corso di studi già effettuato.

2. Il Comitato Esecutivo dell'ISS, verificata la ricorrenza dei requisiti stabiliti, comunica al richiedente l'accoglimento ovvero il rigetto della richiesta entro 30 giorni; in caso di più richieste sulla medesima specializzazione, costituiscono criteri di scelta preferenziali:

- a) la cittadinanza sammarinese;
- b) l'aver già svolto il tirocinio previsto dalla normativa vigente presso l'ISS;
- c) il voto di laurea.

3. Nel caso di più partecipanti alla medesima specializzazione, fa fede la graduatoria stilata a seguito del concorso nazionale di ammissione alle Scuole di specializzazione medica, bandito annualmente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

4. L'Ufficio Affari Generali dell'I.S.S. tiene i contatti con le Scuole di Specializzazione a cui partecipano i borsisti e si coordina con le medesime anche al fine di verificare il mantenimento da parte degli stessi dei requisiti per il percepimento della borsa di studio.

Art.6

(Cause di decadenza dalla borsa di studio)

1. Costituisce causa di decadenza dalla borsa di studio:
 - a) l'interruzione del corso di specializzazione per un periodo superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi non dovuta a gravidanza o malattia o altri casi di forza maggiore debitamente comprovati;
 - b) il mancato superamento degli esami previsti all'interno di ogni singolo anno accademico;
 - c) il venir meno per qualsivoglia motivo, in capo al beneficiario, della qualità di partecipante al corso di specializzazione in relazione al quale la borsa di studio è stata erogata.
2. In caso di decadenza dalla borsa di studio il beneficiario è tenuto a rimborsare integralmente il contributo percepito, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, entro 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.
3. Il provvedimento di decadenza dalla borsa di studio viene adottato dal Comitato Esecutivo ISS su segnalazione dell'Ufficio Affari Generali; avverso lo stesso è possibile presentare ricorso in opposizione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione avanti il medesimo organo deliberante, il quale deve pronunciarsi sul ricorso stesso entro i successivi trenta giorni.
4. Contro quest'ultima decisione è ammesso il ricorso giurisdizionale di cui alla Legge 28 giugno 1989 n.68 nel termine di sessanta giorni ivi previsto.
5. L'esperimento del ricorso in opposizione di cui al comma 3 è condizione di ammissibilità del ricorso giurisdizionale amministrativo.

Art.7

(Copertura finanziaria)

1. Gli oneri finanziari saranno anticipati dall'Istituto per la Sicurezza Sociale mediante imputazione sul Capitolo in partita di giro N.8070 - "Anticipazioni di cassa varie" - e poi recuperati come previsto nell'articolo 2.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 3 agosto 2016/1715 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Nicola Berti – Massimo Andrea Ugolini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Gian Carlo Venturini